



ALLEGATO B

***P.O.R. FSE Toscana 2014/2020
Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento***

AVVISO PUBBLICO PER TIROCINI NON CURRICULARI – GIOVANISI'

La Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento, adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

1. del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare il capo III “ammissibilità della spesa e stabilità” e l'articolo 65 circa il periodo di ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2014;
2. del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
3. del Reg. (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
4. dell'accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea;
5. del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
6. del Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
7. della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita “legge”;
8. del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito “regolamento”;
9. del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011 ed in particolare del “Progetto Integrato Giovani”;
10. del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
11. del Decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012 con il quale è approvato lo schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge, d'ora in poi definito “decreto”;
12. della DGR n. 256 del 02/04/2012 con la quale vengono quantificati sia il contributo regionale da erogarsi al soggetto ospitante per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese, sia l'incentivo all'inserimento lavorativo del tirocinante con contratto a tempo indeterminato e vengono stabiliti i relativi limiti di età, d'ora in poi definite “delibere”;
13. della DGR n.122 del 27/02/2013 con la quale viene stabilito l'importo dell'incentivo per l'assunzione a tempo determinato del tirocinante con contratto di durata non inferiore a due anni, d'ora in poi definite “delibere”;
14. della DGR n.964 del 03/11/2014 con la quale viene stabilito il contributo per la copertura dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese per i tirocini svolti presso imprese artigiane che operino nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, d'ora in poi definite “delibere”;
15. della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
16. della DGR n. 53 del 26/01/2015 che integra le risorse finanziarie relative agli avvisi pubblici in materia di tirocini non curriculari vigenti fino al momento dell'entrata in vigore del presente Avviso;

17. della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana;
18. della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del Programma Operativo Regionale del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;
19. della DGR n. 197 del 02/03/2015 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020;
20. della DGR n. 451 del 7/04/2015 che dà mandato al Settore Formazione e Orientamento di adeguare gli avvisi pubblici in materia di tirocini in relazione a quanto stabilito negli “indirizzi per l’attuazione degli interventi in materia di tirocini non curricolari” approvati con la medesima delibera;
21. della DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020;
22. dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta dell’8 maggio 2015;
23. della DGR n. 240/2011 che approva gli indirizzi e le metodologie per l’applicazione alle attività formative selezionate tramite avviso pubblico delle opzioni di semplificazione della spesa di cui al Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
24. della DGR n. 407 del 7/04/2015 che approva le “indicazioni operative in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di persone straniere residenti all’estero”.

Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie

In attuazione della Priorità di investimento A.2 (8.ii) “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate” dell’Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020 e in particolare dell’Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani” che al suo interno prevede l’attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini e l’assunzione mediante l’Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”, il presente avviso, inserito nell’ambito del Progetto Giovanisì, promuove lo sviluppo di tirocini non curricolari secondo quanto previsto nella legge e nel regolamento disciplinando le modalità di erogazione al soggetto ospitante sulla base di quanto disposto dalle specifiche delibere di giunta in relazione a:

- il contributo regionale per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario erogato al tirocinante a titolo di rimborso spese;
- l’incentivo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni presso il medesimo soggetto ospitante privato di coloro che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Gli interventi oggetto del presente avviso, una volta esauriti i fondi stanziati con la DGR n. 53/2015, sono finanziati a valere sulle risorse di cui al Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 approvato con DGR n. 197 del 02/03/2015 stanziate sull’Asse A “Occupazione” - Priorità d’investimento A.2 (8.ii) – Attività “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” per le annualità 2014-2015 concorrendo all’indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020, in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Agli interventi finanziati sul presente avviso sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020.

Nel caso in cui le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, saranno attivate le procedure stabilite per la definizione dei criteri di valutazione delle richieste di finanziamento pervenute al fine di predisporre una graduatoria delle domande finanziabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le tipologie di contributo di cui agli articoli 3 e 7 coerentemente con quanto stabilito nei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 in data 8 maggio 2015 e dalla Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014.

L’impegno e l’erogazione del contributo sono subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia. Il Settore Formazione e Orientamento si riserva la possibilità di sospendere o revocare l’avviso secondo le disposizioni regionali in materia di pareggio di bilancio o in caso di esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

Tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR n. 451 del 7/04/2015, le risorse destinate al finanziamento del presente avviso per l’anno 2015 sono pari a Euro **1.500.000,00** a valere sull’Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” del POR FSE 2014-2020.

Art. 2 - Validità dell'avviso

Il presente avviso si applica alle richieste di ammissione alla procedura di rimborso pervenute ai CPI e alle richieste di concessione dell'incentivo per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato presentate alla Regione Toscana a far data dal dal **1° Aprile 2015**.

Art. 3 - Rimborso spese forfetario e contributo regionale

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno € 500,00 mensili lordi.

I criteri di ammissibilità della domanda di contributo sono specificati all'art. 4.

Per i tirocinanti nella fascia d'età 18-29 anni, la Regione eroga un contributo di € 300,00 su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità di cui agli articoli 5 – 6 del presente avviso.

Per i soggetti disabili e svantaggiati di cui all'art.17 ter, comma 8 della legge l'importo del contributo regionale è pari a Euro 500,00 mensili; inoltre, non si applica il limite d'età di cui al precedente periodo.

Per i tirocinanti nella fascia d'età 18-29 anni, su richiesta presentata secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente avviso, la Regione eroga un contributo di € 500,00 per i tirocini attivati da soggetti ospitanti che:

- risultino iscritti all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- abbiano un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
- operino nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali (codice ATECO principale del Soggetto Ospitante rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014).

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo regionale:

- a) i tirocini devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
- b) la richiesta di contributo deve essere presentata mediante la domanda il cui schema è allegato al n.1 al presente avviso;
- c) i tirocinanti devono essere residenti o domiciliati in Toscana e avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti al momento dell'attivazione del tirocinio;
- d) devono essere rispettate – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002 s.m.i. e dal Regolamento D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R s.m.i.

Non sono ammessi al finanziamento del presente avviso i tirocini attivati a favore di giovani che al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo si trovino nella condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione. Sulla base degli indirizzi di cui alla DGR n. 451 del 7/04/2015, tali

tirocini - ad eccezione di quelli attivati da imprese artigiane che operano nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali con codice ATECO principale rientrante tra quelli della DGR n. 964/2014, di cui al precedente art. 3 - saranno ammessi a finanziamento esclusivamente a valere sull'avviso pubblico dei tirocini non curriculari finanziati con risorse del Piano Esecutivo Regionale della Garanzia Giovani adottato dal Settore Formazione e Orientamento. Il presente criterio di esclusione sarà valido fino al termine di efficacia dell'avviso Garanzia Giovani in materia di tirocini non curriculari o all'esaurimento delle risorse stanziare per il finanziamento del medesimo avviso. Le domande presentate sull'avviso Garanzia Giovani che non risultino finanziate per tali motivazioni potranno essere ammesse a finanziamento sul presente avviso ricorrendone le condizioni di ammissibilità.

A far data dal 1° Gennaio 2016 non saranno ammessi al finanziamento del presente avviso i tirocini non curriculari di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione di soggetti disabili e svantaggiati, di cui all'art.17 ter, comma 8 della legge, presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. A partire da tale data, i tirocini aventi le caratteristiche sopra specificate saranno ammessi a finanziamento esclusivamente a valere sugli avvisi pubblici per l'attivazione di tirocini con finalità socio-sanitarie adottati dal competente Settore della Regione Toscana nell'ambito dell'Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE 2014–2020. Successivamente alla data del 1° Gennaio 2016 saranno ammessi al finanziamento del presente avviso soltanto le eventuali proroghe di tirocini aventi le caratteristiche indicate nel presente paragrafo che risultino già finanziati a valere sul presente avviso prima di tale data.

Non sono ammessi al finanziamento del presente avviso i tirocini attivati a favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.

Art. 5 - Ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale

Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento, che intenda ottenere il contributo regionale di cui al presente avviso deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego della Provincia/Città metropolitana in cui ha sede il soggetto ospitante utilizzando il modulo allegato 1 al presente avviso almeno il giorno precedente l'attivazione del tirocinio. La presentazione dell'allegato 1 effettuata lo stesso giorno di avvio del tirocinio o successivamente a tale data rende la richiesta inammissibile; **si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. convenzione con il soggetto promotore;
2. progetto formativo;
3. copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità;
4. copia di un documento di identità del tirocinante in corso di validità.

La fase istruttoria di ammissibilità sarà svolta dai Centri per l'Impiego ed il giorno 15 del mese sarà completato l'inserimento sulla piattaforma IDOL dei tirocini riferiti al mese precedente predisponendoli per l'invio in Regione mediante la procedura indicata all'art. 9 del presente avviso.

Con riferimento alle domande pervenute mensilmente, la Regione decreta l'ammissibilità delle stesse con riferimento a quanto previsto dal presente avviso.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione al contributo con le modalità di cui all'art. 9 del presente avviso.

In caso di proroga di un tirocinio già attivato, il soggetto ospitante, per accedere alla procedura di erogazione del contributo regionale per l'ulteriore periodo, deve presentare istanza mediante l'allegato 2 alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego entro il termine del primo periodo di tirocinio, specificando:

- il nome del tirocinante;
- la motivazione della proroga e la sua durata;
- che la stessa non supera, sommata al precedente periodo di tirocinio, i limiti massimi di durata di cui all'art. 17ter commi 7 e 8 della legge.

In caso di proroga del tirocinio è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga.

In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- a) il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- b) la richiesta di contributo dovrà essere presentata **entro 30 giorni dal termine della prima proroga** con le modalità indicate all'art. 6.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio al netto della sospensione.

Tale durata sarà il dato considerato per l'erogazione del contributo e il calcolo del monte presenze.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Il venir meno, durante lo svolgimento del tirocinio, di una condizione essenziale per l'attivazione del tirocinio stesso determina l'impossibilità della sua prosecuzione.

Art. 6 - Erogazione del contributo regionale al soggetto ospitante

La richiesta del contributo regionale a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario di cui all'art. 3 viene presentata dal soggetto ospitante alla Regione per il tramite del CPI competente mediante l'allegato 3 al presente avviso; tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio o in caso di proroga dello stesso entro 30 giorni dal termine della prima proroga ammessa a finanziamento; **si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo da parte della Regione.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

La comunicazione con cui è richiesto il contributo regionale è corredata dalla seguente documentazione:

1. giustificativi di pagamento attestanti l'avvenuto versamento del rimborso spese forfetario al tirocinante mediante **bonifici bancari/postali** o, nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:

- assegno circolare, allegando quietanza rilasciata dal tirocinante e copia dell'assegno stesso (figlia);
- assegno bancario non trasferibile, allegando quietanza rilasciata dal tirocinante, copia dell'assegno stesso (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno.

Il pagamento del rimborso spese forfetario al tirocinante dovrà essere effettuato **su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento¹. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con altre modalità di pagamento, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.**

2. Relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate;

3. copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

L'erogazione del contributo regionale può avvenire solo se:

1. il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo; nel caso di proroga, per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua prima proroga;
2. il tirocinio sia stato svolto almeno per la durata minima prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge (due mesi).

L'eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

Ogni mese, con riferimento alla documentazione pervenuta il mese precedente, il Centro per l'Impiego ne verifica la regolarità.

In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l'Impiego, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della documentazione in possesso del Centro per l'Impiego.

Al termine delle operazioni di verifica la Provincia/Città metropolitana completa entro il 5 del mese successivo l'inserimento sulla piattaforma IDOL delle richieste di pagamento pervenute entro la fine del mese precedente predisponendole per l'invio in Regione mediante la procedura indicata all'art. 9 del presente avviso.

¹ Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2015 al 12/10/2015, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2015.

Il Centro per l'Impiego competente, una volta concluso il tirocinio, registra le competenze acquisite dal tirocinante sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 17 ter della L.R. 32/2002.

Il contributo regionale di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo previsto dall'”Avviso pubblico tirocini non curriculari – Garanzia Giovani” e dall'”Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore degli appartenenti alle professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori”.

Art. 7 - Modalità di erogazione dell'incentivo all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni

Il soggetto ospitante **privato** che al termine del tirocinio intenda accedere al contributo previsto dall'art. 21, comma 2, lett. d) quater della legge per l'assunzione del tirocinante a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni, di cui al presente articolo, dovrà inviare la domanda di incentivo alla “Regione Toscana – Settore Formazione e Orientamento” utilizzando il modello “allegato 4” al presente avviso.

La domanda di incentivo - corredata della copia del contratto di lavoro stipulato con il tirocinante - dovrà essere inoltrata con le modalità di invio indicate all'art. 9 del presente avviso **entro il termine di 30 giorni dalla fine del periodo di prova o, in assenza del periodo di prova, entro 30 giorni dalla data di assunzione.**

Le condizioni per l'erogazione del contributo sono le seguenti:

1. il contratto di lavoro deve essere stipulato entro 30 giorni dal termine del tirocinio o della sua proroga;
2. il tirocinio deve essere stato svolto per almeno due mesi;
3. il tirocinante – con la sola esclusione dei soggetti di cui all'art. 17 ter, comma 8, della legge - deve avere una età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti al momento dell'assunzione a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni.

Non sono ammessi al finanziamento dell'incentivo all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni, di cui al presente articolo, i soggetti ospitanti che assumano tirocinanti per attività classificate secondo i codici ATECO 2007 (elencati all'art. 8 del presente avviso) per i quali non possono ricevere aiuti “de minimis”.

I termini sopra indicati sono perentori e il loro mancato rispetto non permetterà l'erogazione dell'incentivo.

Al termine dell'istruttoria, la Regione Toscana approverà con decreto dirigenziale l'elenco dei soggetti ospitanti ammessi all'erogazione dell'incentivo. Successivamente alla certificazione del decreto al soggetto ospitante sarà comunicata l'ammissione a finanziamento con le modalità di cui all'art. 9. Nel caso in cui l'istruttoria abbia esito negativo, la Regione Toscana comunicherà al soggetto ospitante il diniego con le stesse modalità di cui all'art. 9.

L'interruzione del periodo di tirocinio e la conseguente assunzione nel rispetto dei termini e delle condizioni sopra previste consente l'erogazione dell'incentivo.

L'incentivo all'assunzione di cui al presente articolo:

1. non è cumulabile con misure analoghe di carattere economico previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche, quali ad esempio il bonus occupazionale INPS previsto alla scheda n. 9 del Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani approvato con DGR n. 311 del 23/03/2015 e l'incentivo previsto dall'art.13, comma 2 della Legge n.68/1999.
2. non è erogato per assunzioni che devono essere obbligatoriamente effettuate dal soggetto ospitante (ad esempio, per la Legge n.68/99);
3. non è erogato per le assunzioni effettuate mediante contratto di apprendistato o mediante contratto di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato;
4. non è erogato a soggetti ospitanti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data di presentazione dell'istanza.

L'incentivo all'assunzione di cui al presente articolo è cumulabile con incentivi di altro tipo (contributivi – fiscali) quali ad esempio:

- l'incentivo previsto dall'art 1. del D.L. n.76/2013;
- l'incentivo previsto dall'art.1, comma 118 della L. n.190/2014;
- il credito d'imposta per l'assunzione dei detenuti ex art. 1 del D.L. n.148/2014.

Misura dell'incentivo

Il contributo in base alla DGR n.256/12 e alla DGR n.122/13 è così quantificato:

Assunzioni a tempo indeterminato

- a) € 8.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) € 10.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti di cui all'art.17 ter comma 8 della legge.

Assunzione a tempo determinato con contratto di durata non inferiore ai due anni

- a) € 4.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti al momento dell'assunzione con contratto a tempo determinato;
- b) € 5.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti di cui all'art. 17 ter, comma 8, della legge.

Le somme sopra riportate si riferiscono ad un'assunzione *full time*; sono ridotte del 50% in caso assunzione *part time*.

Per contratto di lavoro *full time* si intende il numero di ore stabilite dal CCNL applicato dal soggetto ospitante; per contratto di lavoro *part time* si intende almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto *full time* previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Non saranno ammesse richieste di contributo per *part time* inferiori al 50% dell'orario *full time* stabilito dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto ospitante è vincolato a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno due anni e sei mesi successivi all'assunzione. Il soggetto ospitante è tenuto a dare immediata comunicazione al Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana relativamente a modifiche inerenti il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo inviandone la documentazione relativa.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, si procederà alla revoca dell'incentivo secondo le modalità di seguito specificate:

Assunzioni a tempo indeterminato

E' prevista la REVOCA TOTALE **nel caso in cui si verifichi entro 30 mesi dall'assunzione la seguente ipotesi:**

- attivazione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria a zero ore, cassa integrazione straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà difensivi) per mansioni **equivalenti a quelle per cui è stato assunto il tirocinante** nelle unità locali ubicate nel territorio regionale.

E' prevista la REVOCA PARZIALE nella misura del 50% **nel caso in cui si verifichino entro 30 mesi dall'assunzione le seguenti ipotesi:**

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part-time (per almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante), a partire dalla data di tale trasformazione il contributo verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 30 mesi.

Assunzioni a tempo determinato con contratto di durata non inferiore ai due anni

E' prevista la REVOCA TOTALE **nel caso in cui si verifichi entro il termine finale del contratto la seguente ipotesi:**

- attivazione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria a zero ore, cassa integrazione straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà difensivi) per mansioni **equivalenti a quelle per cui è stato assunto il tirocinante** nelle unità locali ubicate nel territorio regionale.

E' prevista la REVOCA PARZIALE nella misura del 50% **nel caso in cui si verifichino entro il termine finale del contratto dall'assunzione le seguenti ipotesi:**

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La revoca totale del contributo comporta, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati:

- dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui l'impresa comunicherà, con le modalità previste dall'art. 9, la cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla data dell'erogazione del contributo alla data della comunicazione al soggetto ospitante dell'accertamento d'ufficio;
- dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi.

La revoca del contributo sarà disposta con decreto dirigenziale del dirigente del Settore Formazione e Orientamento.

Art. 8 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato

L'incentivo di cui all'art.7 del presente avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" (ai sensi dell'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di "impresa unica" data di seguito) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti "de minimis".

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis" all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia "de minimis" il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del "de minimis" e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti "de minimis" - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.00 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo

rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell'incentivo all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni, di cui all'art. 7 del presente avviso, i soggetti ospitanti che assumano tirocinanti per le seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli²:

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

² La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

Mercato comune della pesca³:

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Art. 9 - Modalità di comunicazione

Le Province/Città metropolitana effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 6 mediante l'apposita procedura presente sulla piattaforma IDOL, valorizzando il campo "data di invio".

Le comunicazioni di cui agli artt. 5-6 che perverranno con modalità di invio diversa da quella sopra descritta non saranno prese in considerazione.

Il soggetto ospitante si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione prevista dall'art. 7 del presente avviso ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci - <https://web.e.toscana.it/apaci>. In alternativa è possibile inviare la documentazione di cui all'art. 7 del presente avviso anche tramite PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

La Regione comunicherà l'ammissione a contributo regionale mediante la pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno sul sito del progetto Giovanisi (<http://www.giovanisi.it> – sezione Tirocini). Il decreto dirigenziale di impegno comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi sarà pubblicato anche sul BURT e sulla banca dati on line degli atti amministrativi della Giunta Regionale (<http://www.regione.toscana.it>).

Art. 10 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Art. 11 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni

³ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E' disposta la decadenza dal contributo regionale o dall'incentivo all'assunzione, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.

Art. 13 - Modifiche dell'avviso - revoca

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 14 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

Art. 15 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito del progetto regionale Giovanisi (www.giovanisi.it – sezione Tirocini).

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

- presso i Centri per l'Impiego provinciali i cui indirizzi, telefoni ed indirizzi di posta elettronica sono indicati a questo indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/servizi-per-l-impiego-delle-province>
- al n. verde Giovanisi 800098719 e all'indirizzo di posta elettronica: info@giovanisi.it

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

ALLEGATI ALL'AVVISO

All. 1: modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale

All. 2: modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale per proroga del tirocinio

All. 3: modello di richiesta di erogazione del contributo regionale

All. 4: modello di richiesta di incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato/determinato con contratto di durata non inferiore a due anni contenente la dichiarazione "de minimis"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gabriele Grondoni

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a Soggetto ospitante / Tirocinante,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dai piani regionali FSE 2014-2020 e Garanzia Giovani 2014-2015;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione;
4. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi;
5. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
6. il responsabile del trattamento è il Settore Formazione e Orientamento della Giunta Regionale;
7. gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.